



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA IV TRIMESTRE 2024

Indice:

1

Pg. 2	"BONUS NATALE" LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 2-bis
Pg. 2	ELIMINAZIONE BARRIERA ARCHITETTONICHE - 75%
Pg. 3	PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 7, comma 3
Pg. 3	C.D. "BONUS ARREDO"
Pg. 4	DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Pg. 5	NUOVE PERCENT. DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI EDILIZI DAL 2025
Pg. 5	C.D. "BONUS VERDE"
Pg. 6	RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Pg. 7	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Pg. 8	ALIQUOTE IRPEF
Pg. 9	ARTICOLI BOZZA FINANZIARIA 2025

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

“BONUS NATALE” LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 2-bis

In sede di conversione “nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo” previsto dalla Riforma fiscale è stata prevista, per il 2024, l’erogazione di un’indennità **di € 100, c.d. “Bonus Natale”**, rapportata al periodo di lavoro e non concorrente alla formazione del reddito complessivo, ai lavoratori dipendenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

* reddito complessivo non superiore a € 28.000, al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, considerando anche la quota esente dei redditi dei c.d. “impatriati” (ex art. 44, comma 1, DL n. 78/2010; art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL n. n. 34/2019 e art. 5, D.Lgs. n. 209/2023);

* con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche nato fuori del matrimonio), riconosciuto / adottivo / affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR, ovvero, almeno un figlio fiscalmente a carico:

– per il quale l’altro genitore manca / non ha riconosciuto il figlio naturale;

– adottivo / affidato / affiliato del solo contribuente;

e assenza del coniuge in quanto il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

* IRPEF lorda sul reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi i redditi di pensione / assegni equiparati) superiore alla relativa detrazione di cui all’art. 13, comma 1, TUIR. I datori di lavoro:

* erogano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare la sussistenza delle predette condizioni;

* in sede di conguaglio, verificano la spettanza dell’indennità e provvedono all’eventuale recupero in caso di non spettanza;

* compensano il credito maturato a seguito del riconoscimento di tale indennità dal giorno successivo all’erogazione in busta paga della stessa.

In merito al bonus in esame, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito una serie di chiarimenti con la recente Circolare 10.10.2024, n. 19/E.

2

ELIMINAZIONE BARRIERA ARCHITETTONICHE - 75%

L’art. 119-ter, DL n. 34/2020, prevede(va) la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 7, comma 3

In sede di conversione è stata confermata la proroga, ai fini della rideterminazione del costo d'acquisto di terreni / partecipazioni possedute alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa e da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, dal 30.6 al 30.11.2024 il termine, stabilito dall'art. 1, comma 52, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per:

- * il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;
- * la redazione / asseverazione della perizia di stima.

3

C.D. "BONUS ARREDO"

Con riferimento al c.d. "bonus arredo", spettante per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16, DL n. 63/2013, considerate le modifiche apportate dall'art. 1, comma 37, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), la detrazione è riconosciuta fino al 31.12.2024 e per le spese sostenute nel 2024 spetta:

- * nella misura del 50%;
- * considerando la spesa massima di € 5.000 (la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 ha innalzato il limite di spesa a € 8.000 per il solo 2023);
- * a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall'1.1.2023.

NOVITÀ FINANZIARIA 2025

La bozza della Finanziaria 2025 riconosce la detrazione in esame anche per le spese sostenute nel 2025, nel **limite massimo di spesa di € 5.000**, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati dall'1.1.2024.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DETRAZIONI FIGLI A CARICO

Come noto, a decorrere dall'1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS.

NB

Integrando la citata lett. c) è ora previsto che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):

* è riconosciuta per i figli "di età pari o superiore a 21 anni **ma inferiore a 30 anni** nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata" ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92;

* non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all'estero.

DETRAZIONI ALTRI FAMILIARI A CARICO

Con la riscrittura dell'art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, la detrazione di € 750 prevista per i c.d. "altri familiari" fiscalmente a carico è riconosciuta per ciascun ascendente convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell'art. 433, C.c. che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria).

4

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

LE NUOVE PERCENTUALI DI DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI EDILIZI DAL 2025

SUPERBONUS

Soggetto	Data spese	% detrazione
<ul style="list-style-type: none"> • Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti); • Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà. 	2024	70%
	2025	65%
Personе fisiche sulle singole unità immobiliari (diverse da quelle di cui ai punti precedenti).	2024 - 2025	---
ONLUS / OdV, APS:		
<ul style="list-style-type: none"> • ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020; • di cui all'art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti (di cui al comma 10-bis). 	2024 - 2025	110%
	2024	70%
	2025	65%
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra).	2024 - 2025	---
Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 e con dichiarazione stato di emergenza.	2024 - 2025	110%
Acquisto case antisismiche (c.d. "Supersismabonus acquisti").	2024 - 2025	---

C.D. "BONUS VERDE"

Per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili, l'art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha introdotto la detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. La Finanziaria 2022 ha prorogato tale detrazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024. **In assenza di una nuova proroga / intervento normativo (non presente nella bozza della Finanziaria 2025) a decorrere dall'1.1.2025, la detrazione non sarà più fruibile.**

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione nella misura “ordinaria” va fatto riferimento all’art. 16-bis, TUIR, richiamato e integrato dall’art. 16, DL n. 63/2013, che:

- * contempla gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione (compresa la demolizione con ricostruzione), acquisto o costruzione di box / posti auto pertinenziali, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità di disabili, acquisto di immobili completamente ristrutturati dall’impresa / cooperativa edilizia cedente, prevenzione di atti illeciti e infortuni domestici, interventi per risparmio energetico / sicurezza statica degli edifici / contenimento dell’inquinamento acustico / bonifica dell’amianto / sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- * originariamente prevedeva la detrazione al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000, da utilizzare in 10 quote annuali.

Dal 26.6.2012 la detrazione è stata innalzata al 50% e la spesa massima agevolabile a € 96.000, ferma restando la fruizione in 10 quote annuali.

Tali misure “maggiorate” sono state più volte prorogate, da ultimo, dall’art. 1, comma 37, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) che ne ha previsto l’applicabilità fino al 31.12.2024.

NOVITÀ FINANZIARIA 2025

In base alla bozza della Finanziaria 2025, la detrazione in esame, determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:

- * **nel 2025** è riconosciuta nella misura del:
 - **50% per** le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
 - **36%** negli altri casi;
- * **nel 2026 e 2027** è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - **36%** per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
 - **30%** negli altri casi.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Tabella valida per interventi fino al 31/12/2024

Interventi	% detrazione
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa)	65%
Interventi su involucro di edificio esistente (escluso acquisto / posa in opera finestre comprensive di infissi)	65%
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	50%
Acquisto e posa in opera di schermature solari	50%
Installazione di pannelli solari - collettori solari	65%
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale	65%
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	50%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	65%
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	50%
Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto	65%
Interventi sull'involucro di parti comuni di edifici condominiali	70%
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali con raggiungimento della classe media dell'involucro sia in inverno che estate	75%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 1 classe del rischio sismico	80%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 2 classi del rischio sismico	85%

7

NOVITÀ FINANZIARIA 2025

In base alla bozza della Finanziaria 2025, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame:

- * **nel 2025** è riconosciuta nella misura del:
 - **50%** per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - **36%** negli altri casi;
- * **nel 2026 e 2027** è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - **36%** per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - **30%** negli altri casi.

ALIQUOTE IRPEF

Con il disegno di legge della Finanziaria 2025 sono "stabilizzate a regime" le soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonché le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024.

Dal 2025 sono inoltre introdotte nuove limitazioni:

– alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli fiscalmente a carico); Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di pesa / onere, è disposto che i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall'IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

Dall'ammontare complessivo delle spese detraibili rilevante ai fini in esame sono escluse:

- * le spese sanitarie detraibili (per la parte eccedente la franchigia di € 129,11);
- * gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- * le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024;
- * le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR sostenute fino al 31.12.2024
- alla detrazione per i figli fiscalmente a carico, riconosciuta fino all'età di 30 anni degli stessi (fatta eccezione per i disabili).

Va infine evidenziato il riconoscimento di:

- un "nuovo trattamento integrativo", pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000;
- una "ulteriore detrazione" per i titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2025 - bozza: **RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI**

È introdotta "a regime" la rideterminazione del costo d'acquisto di:

- * terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- * partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno, il termine entro il quale provvedere:

- * alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- * al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

9

Finanziaria 2025 - bozza: **CIN IMMOBILI AFFITTI BREVI**

È previsto l'obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

- * alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- * agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- * alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2025 - bozza:

BONUS NUOVE NASCITE - Art. 31

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuto **un importo una tantum pari a € 1.000** (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all'INPS:

* i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;

ovvero

* i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

10

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2025 - bozza:

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - Art. 67

È prevista per il 2025, 2026 e 2027 la **riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva** applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

11

Finanziaria 2025 - bozza:

AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI

Ai neo assunti a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025:

- * titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
 - * che **trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km**, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;
- il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.

NB

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

- * nel limite massimo di € 5.000 annui;
- * per i primi 2 anni dall'assunzione;
- * solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A

Finanziaria 2025 - bozza:

FRINGE BENEFIT NON TASSATI

Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, è disposto che per il 2025, 2026 e 2027 **non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:**

* il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

* le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

12

Finanziaria 2025 - bozza:

PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI - Art. 70

È disposta la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della **maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti **a tempo indeterminato**, limitatamente al 2024, dall'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.